REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 578/96 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1996

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 [2] e, in particolare, l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire di conseguenza, con efficacia dal 1° gennaio 1995, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi;

considerando che, ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri, e in particolare di quelli applicabili a decorrere dal 1° luglio 1995;

considerando che i coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° luglio 1995, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori;

considerando che occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° luglio 1995 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1995;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre prevedere che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° gennaio 1995, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttori. Esso stabilisce, di conseguenza, i nuovi coefficienti correttori con effetto retroattivo al 1° luglio 1995.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1995, le istituzioni procederanno agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito solo sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° gennaio 1995	Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° gennaio 1995
Albania	65,91	Liberia (*)	0,00
Algeria (*)	0,00	Madagascar	44,05
Angola	132,11	Malawi	23,84
Antigua e Barbuda	91,39	Mali	73,58
Antille olandesi	79,73	Malta	75,57
Argentina	97,33	Marocco	67,28
Australia	80,65	Mauritania	77,75
Bangladesh	60,04	Maurizio	67,16
Barbados	87,44	Messico	68,91
Belize	69,53	Mozambico	59,61
Benin	58,57	Namibia	71,24
Botswana	67,60	Niger	77,91
Brasile	88,92	Nigeria	105,31
Bulgaria	39,24	Norvegia	122,46
Burkina Faso	73,22	Nuova Caledonia	122,99
Burundi	83,24	Pakistan	61,84
Camerun	72,03	Papua Nuova Guinea	91,58
Canada	68,16	Perù	83,92
Ciad	74,96	Polonia	76,08
Cile	68,35	Repubblica Ceca e Slovacchia	57,93
Cina	71,09	Repubblica Centrafricana	107,88
Cipro	81,13	Repubblica del Capo Verde	68,05
Colombia	65,30	Repubblica Dominicana	64,76
Comore	82,29	Romania	40,12
Congo	88,79	Ruanda (*)	0,00
Corea del Sud	104,87	Russia	123,10
Costa d'Avorio	87,38	Samoa Occidentali	74,68
Costa Rica	62,57	São Tomé e Príncipe (*)	0,00
Egitto	57,02	Senegal	70,74
Etiopia	36,53	Sierra Leone	88,43
ex Iugoslavia (*)	0,00	Siria	81,51
Figi	70,27	Slovenia	78,91
Filippine	62,86	Somalia (*)	0,00
Gabon	114,64	Stati Uniti d'America (New York)	93,63
Gambia	77,06	Stati Uniti d'America (Washington)	82,53
Georgia (*)	0,00	Sudafrica (Città del Capo)	76,17
Ghana	44,80	Sudafrica (Pretoria)	71,88
Giamaica	48,34	Sudan	47,82
Giappone (Tokio)	180,24	Suriname	21,86
Gibuti	117,80	Svizzera	134,55
Giordania	63,67	Swaziland	52,25
Grenada	95,82	Tailandia	78,98
Guinea	93,18	Tanzania	40,95
Guinea Bissau	65,02	Territori occupati (*)	0,00
Guinea equatoriale	74,13	Togo	70,02
Guyana	52,48	Tonga	82,15
Haiti (*)	0,00	Trinidad e Tobago	54,76
Hong Kong	97,57	Tunisia	61,09
India	41,85	Turchia	56,33
Indonesia	90,49	Uganda	66,40
Isole Salomone	84,79	Ukraina	74,95
Israele	100,67	Ungheria	75,88
Kazakhstan	90,66	Uruguay	87,16
Kenya	74,21	Vanuatu	93,15
Lesotho	59,85	Venezuela	48,62
Libano	25,84	Zaire (*)	0,00
		Zambia	81,46
		Zimbabwe	46,70

(*) Non disponibile.